


Guida Informativa Legale



Finlandia

MORINI & KIIKERI
INTERNATIONAL LAW FIRM



Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2004



Camera di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura di Pavia

INDICE

1) Gli imprenditori e le società'

- A) L'Impresa individuale (Toiminimi)
- B) La Società in nome collettivo (Avoin yhtiö AY)
- C) La Società in accomandita semplice (Kommandiittiyhtiö KY)
- D) La Società per azioni (Osakeyhtiö OY e Julkinen Osakeyhtiö OYJ)
- E) La Revisione contabile
- F) La Filiale

2) Il diritto dei contratti

3) I contratti di agenzia e di franchising

4) La proprietà'

5) Il diritto del lavoro

6) La proprietà intellettuale

- A) I Brevetti per invenzioni
- B) I Marchi d'impresa

7) Il diritto tributario

- A) Il sistema fiscale finlandese e l'amministrazione tributaria
- B) L'Imposta sul reddito delle persone fisiche.
- C) L'Imposta sul reddito delle persone giuridiche.
- D) L'Imposta sul capitale
- E) L'Imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette
- F) La c.d. "Doppia imposizione"

Allegato

Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, Helsinki il 12 giugno 1981.

1) GLI IMPRENDITORI E LE SOCIETA'

In Finlandia il principio della libera impresa, oltre ad essere sancito dalla Costituzione, è stato stabilito con la Legge sul commercio 122/1919 e successive modificazioni.

Le persone fisiche e giuridiche con residenza o rispettivamente domicilio registrato in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo,^A le persone fisiche e giuridiche finlandesi e le filiali di persone giuridiche con sede nel SEE sono autorizzati, di norma, a svolgere attività commerciali lecite senza previo permesso da parte del governo.

Le persone fisiche e giuridiche che non rientrano nelle categorie suindicate, salvo che gli obblighi internazionali della Finlandia prevedano diversamente, possono svolgere attività commerciali in Finlandia solo se in possesso di un'autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio e se soddisfano determinati requisiti previsti dalla legislazione vigente. Spesso queste autorizzazioni sono semplici formalità.

Tutte le attività commerciali condotte in locali, uffici o luoghi specifici o che impiegano almeno un dipendente diverso dal coniuge e dal figlio sono soggette a registrazione nel registro commerciale curato dall'Ufficio Nazionale Brevetti e RegISTRAZIONI – Patentti- ja Rekisterihallitus.

A causa del pubblico interesse connesso determinati tipi d'attività commerciali sono regolati da leggi specifiche, in altre parole per loro è previsto un sistema di licenze o d'altra registrazione presso altri enti o autorità. Lo scopo principale di questo sistema è verificare che le persone impegnate nell'attività commerciale in questione siano professionalmente competenti e offrano le garanzie necessarie per certi tipi d'attività.

Con particolari eccezioni sancite dalla legge, il modo di gestione di un'attività commerciale in Finlandia possono essere scelte a proprio piacimento. Al momento, la legge finlandese riconosce i seguenti modi di gestione delle attività commerciali:

1. Impresa individuale;
2. Società in nome collettivo (avoin yhtiö, öppet bolag);
3. Società in accomandita semplice (kommandiittiyhtiö, kommanditbolag);
4. Società per azioni pubblica (julkinen osakeyhtiö - oyj, publikt aktiebolag - abp);
5. Società per azioni (yksityinen osakeyhtiö – oy , privat aktiebolag - ab);
6. Cooperativa (osuuskunta, andelslag).

In base alla normativa comunitaria, è stata introdotta anche la figura del GEIE Gruppo Europeo d'Interesse Economico (eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ETEY, europeisk ekonomisk intressegruppering EEIG) che non formerà qui oggetto di trattazione, come anche la società cooperativa che si caratterizza per i fini mutualistici.

La scelta di un modo di gestione adeguata degli affari è una questione di particolare importanza perché questioni quali trattamento fiscale, assunzione delle responsabilità,

^A Lo Spazio Economico Europeo è la Zona di libero scambio tra i Paesi dell'Unione Europea e i Paesi dell'EFTA, istituito nel 1992, è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 con lo scopo di creare una area dinamica ed omogenea basata su regole comuni e uguali condizioni di competizione

efficienza e metodi d'amministrazione variano significativamente secondo il modo prescelto.

La forma commerciale maggiormente diffusa in Finlandia è la società per azioni e anche gli investitori esteri in Finlandia utilizzano generalmente la disciplina della società per azioni (Legge 734/1978 e successive modifiche). In alternativa molte società straniere stabiliscono una filiale in Finlandia. Gli altri tipi di società, sebbene relativamente diffusi nel paese, sono utilizzati più raramente dagli investitori stranieri.

A) L'Impresa individuale (Toiminimi)

L'impresa individuale è la struttura più semplice per svolgere un'attività commerciale. Non vi sono previsioni formali specifiche. L'impresa individuale non costituisce un'entità separata e l'imprenditore è direttamente responsabile per tutte le obbligazioni contratte. L'imprenditore è soggetto a registrazione presso l'Ente Nazionale Brevetti e RegISTRAZIONI.

L'utilizzo dell'abbreviazione Tmi nella ditta non è obbligatoria. Un imprenditore non residente in Finlandia deve nominare un procuratore o un rappresentante, residente in Finlandia e autorizzato a ricevere notifiche e citazioni per conto dell'imprenditore. La nomina deve essere registrata.

B) La Società in nome collettivo (Avoim yhtiö AY)

La SNC (Avoim yhtiö Ay) è regolata dalla Legge sulle società di persone del 1988. La società è costituita automaticamente con il semplice accordo delle parti, senza che sia richiesta la forma scritta. Tuttavia l'obbligo della registrazione richiede in ogni caso la redazione per iscritto del contratto sociale.

L'accordo può essere modificato solo all'unanimità, salvo che è stato stabilito che la maggioranza è sufficiente.

Nella SNC i soci non diventano direttamente parti delle obbligazioni contratte dalla società. I contributi sono liberamente stabiliti dalle parti, non devono essere della stessa entità e possono essere di natura non monetaria.

Il contratto sociale regola le relazioni tra i soci. La Legge sulle società di persone include una serie di regole suppletive, che si applicano in assenza di differenti previsioni del contratto. Vi sono tuttavia anche previsioni inderogabili, ad esempio il diritto d'ogni socio di esaminare i conti della società e di ricevere informazioni sull'attività sociale, fondamentale a causa della disciplina della responsabilità dei soci di una SNC.

La responsabilità dei soci verso i terzi è, infatti, illimitata e solidale.

Le relazioni tra i soci, la divisione di responsabilità segue le eventuali previsioni contrattuali sulla distribuzione delle perdite; in assenza di tali disposizioni le perdite sono egualmente distribuite tra le parti.

La responsabilità dei soci si applica a tutte le obbligazioni della società, anche se esse siano sorte prima dell'ingresso del socio. Se un socio esce dalla società, egli è responsabile per tutte le obbligazioni sorte prima che l'uscita sia registrata.

Tutti i soci hanno il diritto di occuparsi disgiuntamente della gestione della società nella misura in cui le azioni intraprese e le obbligazioni contratte rientrano nello scopo e nel

campo d'attività della società.

Questo potere d'amministrazione disgiunta può essere limitato o rimosso dal contratto sociale, che può anche prevedere l'obbligo d'amministrazione congiunta da parte di due o più soci. Le restrizioni sono opponibili al terzo solo se registrate o se è altrimenti provato che i terzi n'erano a conoscenza. Il potere d'amministrazione può essere limitato dal diritto di veto, la cui opponibilità nei confronti dei terzi è problematica giacché richiede la prova che i terzi ne fossero stati informati, ma che più avere importanza nei rapporti tra i soci. La SNC può avere naturalmente un direttore generale, che si occupa della gestione ordinaria.

I profitti, in assenza di statuizioni contrattuali differenti, sono distribuiti pagando prima gli interessi sui contributi delle parti, al tasso di riferimento della BCE. Se i profitti non sono sufficienti allo scopo, essi sono suddivisi in proporzione ai differenti contributi dei soci. Se i profitti sono invece superiori agli interessi, essi sono distribuiti egualmente tra i soci. L'utilizzo dell'indicazione Ay è obbligatorio.

Se nessuno dei soci con poteri d'amministrazione è residente in Finlandia, deve essere nominato un rappresentante, residente in Finlandia.

La nomina deve essere registrata.

Copia del contratto sociale, che deve essere firmato da tutti i soci e datato.

Il contratto sociale di norma contiene le seguenti indicazioni:

1. qualità e valore monetario dei contributi dei soci
2. divisione dei compiti tra i soci
3. l'esercizio finanziario (inizio e termine)
4. le modalità di elezione dell'eventuale direttore generale
5. il numero dei revisori
6. termine del contratto
7. disciplina delle modifiche al contratto
8. continuazione delle operazioni dopo la morte di un socio
9. distribuzione profitti e perdite

C) La Società in accomandita semplice (Kommandiittiyhtiö KY)

La società Kommandiittiyhtiö corrisponde alla società in accomandita semplice italiana.

La disciplina della SAS ricalca quella della SNC con le differenze dovute al fatto che nella SAS esistono due tipi di soci: soci accomandanti e soci accomandatari.

Il socio accomandante risponde per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota che ha conferito alla società, mentre il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente.

Il socio accomandante riveste quindi la funzione del finanziatore, in sostanza e non ha poteri amministrativi, salvo diverse previsioni contrattuali. Se vi è un unico socio accomandatario, è a lui che spetta il compito normalmente di gestire la società, se vi sono più accomandatari, le relazioni tra loro sono identiche a quelle che si avrebbero all'interno di una SAS.

In una Ky nella distribuzione dei profitti si procede innanzi tutto a pagare i profitti agli accomandanti nella misura specificata dal contratto sociale o, in mancanza, in base al

tasso d'interesse di riferimento della BCE, sebbene spesso il contratto includa una previsione di un tasso maggiorato. In caso i profitti non siano sufficienti essi sono divisi in relazione ai contributi degli accomandanti. Se i profitti eccedono il totale degli interessi da pagare, l'eccesso spetta agli accomandatari.

Il rischio per gli accomandanti è limitato al conferimento.

L'utilizzo dell'indicazione Ky è obbligatorio.

Se nessuno dei soci con poteri di amministrazione è residente in Finlandia, deve essere nominato un rappresentante, residente in Finlandia.

La nomina deve essere registrata.

Copia del contratto sociale, che deve essere firmato da tutti i soci e datato.

Il contratto sociale di norma contiene le seguenti indicazioni:

1. qualità e valore monetario dei contributi dei soci accomandatari
2. divisione dei compiti tra i soci accomandatari
3. l'esercizio finanziario (inizio e termine)
4. le modalità di elezione dell'eventuale direttore generale
5. il numero dei revisori
6. termine del contratto
7. disciplina delle modifiche al contratto
8. continuazione delle operazioni dopo la morte di un socio
9. distribuzione profitti agli accomandanti
10. eventuale diritto degli accomandanti di trasferire la sua quota a terzi senza il consenso degli accomandatari

D) La Società per azioni (Osakeyhtiö OY e Julkinen Osakeyhtiö OYJ)

Le società per azioni sono regolate dalla Legge sulle SPA del 1978 e successive modificazioni. La società per azioni è una persona giuridica e sorge con l'iscrizione nel registro commerciale. I soci non possiedono una quota della società, ma possiedono le azioni, titoli di partecipazione sociale che conferiscono diritti amministrativi e finanziari, e la loro responsabilità è limitata al capitale investito.

La Legge sulle SPA del 1978 prevede due tipi di società per azioni, il tipo "ordinario" (osakeyhtiö OY) e la SPA pubblica (julkinen osakeyhtiö OYJ). La differenza consiste nel fatto che solo le azioni o altri titoli e strumenti finanziari emessi da una SPA pubblica possono essere messi in circolazione pubblica in Borsa o negli altri mercati finanziari.

Per questo motivo il capitale minimo richiesto ad una SPA pubblica è pari a 80.000 €, mentre per costituire una SPA ordinaria sono sufficienti 8.000 €, e la disciplina in materia di bilancio è molto più accurata.

Per quanto concerne il versamento del capitale sociale richiesto per la costituzione di una S.p.A. "ordinaria", si rammenta che l'importo minimo previsto di € 8000 (contro i € 10.000 in Italia) non deve essere necessariamente versato all'atto della costituzione, potendo essere conferito in un secondo tempo.

Inoltre, importo di € 8000 può essere determinato mediante i conferimenti in natura, preventivamente soggetti a perizia giurata.

La disciplina fondamentale è identica per entrambi tipi di SPA ossia quella pubblica che quella ordinaria.

Se lo scopo di massimizzare i profitti è naturale per una SPA esso non è tuttavia inderogabile. La SPA è utilizzata in Finlandia anche per altri scopi, grazie ai vantaggi costituiti dalla responsabilità limitata e dal modello chiaro di decision-making. Una società che all'interno di un gruppo fornisca servizi solo alle altre società del gruppo con l'unico scopo di coprire i costi e andare in pareggio è perfettamente ipotizzabile.

La responsabilità limitata connessa al possesso delle azioni comporta ovviamente a protezione dei creditori una disciplina dettagliata sulla tutela della stabilità e integrità del capitale sociale.

Una parte delle norme della Legge sulle SPA ha carattere derogabile, ad esempio per quanto riguarda il trasferimento delle azioni, i diritti di voto connessi alle azioni e in certi limiti la distribuzione dei compiti tra gli organi sociali.

Il procedimento di costituzione di una SPA è più complesso che quello previsto per le società di persone.

La legge prevede la formazione per stipulazione successiva che passa per i seguenti stadi:

1. compilazione del progetto di atto costitutivo e statuto
2. apertura delle sottoscrizioni in base alle condizioni fissate nel progetto di atto costitutivo
3. adesione dei sottoscrittori
4. convocazione dell'assemblea costitutiva e elezione degli organi sociali
5. convocazione del Consiglio d'Amministrazione, apertura di un conto bancario per il versamento dei conferimenti
6. versamento dei conferimenti e controllo del revisore dell'effettivo conferimento richiesta d'iscrizione al registro commerciale.

La formazione spesso avviene in maniera istantanea, nell'atto costitutivo si indicano già i sottoscrittori, si procede contestualmente all'assemblea e alla riunione del C.d.A. di cui si redige il verbale, si apre il conto e si procede alle sottoscrizioni, le ricevute siano consegnate al revisore e si richiede l'iscrizione nel registro commerciale.

ATTO COSTITUTIVO L'atto costitutivo, datato e sottoscritto dai soci, deve contenere, oltre al progetto di statuto, quanto segue:

1. dati personali dei fondatori (nome, residenza, data di nascita, nazionalità; per le persone giuridiche sede sociale e dati identificativi di registrazione)
2. valore nominale delle azioni e valore dei conferimenti in natura
3. il periodo in cui le azioni devono essere sottoscritte e pagate
4. data e formalità di convocazione dell'Assemblea costitutiva. Se tutte le azioni sono state sottoscritte e quindi non si fa luogo a un'Assemblea costitutiva separata, l'atto costitutivo contiene anche i nomi delle persone elette negli organi societari in accordo con il progetto di statuto.

I costi amministrativi previsti per la formazione della SPA o una stima dell'ammontare massimo.

STATUTO. Lo statuto deve contenere quanto segue:

1. Denominazione

2. Oggetto sociale
3. Il comune in cui è situata la sede sociale
4. L'ammontare del capitale sociale e, nel caso che sia prevista la possibilità di aumento o diminuzione senza modifica dello statuto, il limite minimo e massimo
5. Il valore nominale di un'azione
6. Il numero, o il numero minimo e massimo, dei membri del consiglio d'amministrazione, dei supplenti e dei revisori contabili, nonché i relativi termini incarica
7. Le formalità di convocazione dell'Assemblea generale
8. I quesiti che devono essere contenuti nell'ordine del giorno dell'assemblea
9. L'esercizio finanziario della società

La sottoscrizione delle azioni va registrata nell'atto costitutivo o in una lista separata contenente copia di esso. Non vi sono restrizioni alla sottoscrizione d'azioni da parte di stranieri.

Nel caso di conferimenti in natura, si richiede una relazione giurata di stima di un revisore in qualità d'esperto indipendente – prima della convocazione dell'assemblea costitutiva - per assicurare che il valore del totale dei conferimenti corrisponda al valore nominale delle azioni.

Il conferimento deve essere completo prima di poter registrare la società. Con la registrazione si completa la fattispecie costitutiva. Per eventuali atti compiuti dai soci in nome della società prima della registrazione, i soci che hanno agito rispondono in solido. A seguito della registrazione, la responsabilità è trasferita alla società.

Le azioni devono essere emesse per lo stesso valore nominale. Lo statuto può prevedere differenti tipi d'azioni, con diritti di voto limitati (il differente peso del diritto di voto può variare su una scala da 1 a 20) o con diritti di priorità nella distribuzione degli utili.

Vi sono a volte delle clausole ulteriori, che ad esempio impediscono al singolo azionista di votare con più del 20% dei voti rappresentati in assemblea generale.

In base ai principi del diritto societario le azioni conferiscono diritti finanziari (diritto ad una parte corrispondente dei dividendi, diritto di poter mantenere la stessa posizione in caso d'aumento di capitale, ecc.) e diritti amministrativi esercitabili collettivamente (ad es. la nomina di un revisore straordinario) o individualmente (diritto all'informazione).

Numerose sono le regole a protezione della minoranza. Lo statuto può essere modificato in genere con il voto dei 2/3 dell'Assemblea, a volte è necessaria l'unanimità. Una minoranza qualificata ha il diritto di chiedere la distribuzione di una parte degli utili dell'esercizio precedente. Vi è infine un principio generale che vieta all'Assemblea e al C.d.A. di adottare decisioni che darebbero benefici ingiustificati ad uno o più azionisti a spese di uno o più altri azionisti.

Le azioni sono in genere liberamente trasferibili.

Lo statuto può prevedere due limitazioni, la clausola di riscatto o la clausola di previo consenso.

La clausola di riscatto è molto comune nelle piccole società o nelle società formate da famigliari. In base alla clausola di previo consenso in caso di trasferimento a seguito di vendita, permuta o donazione, le azioni possono essere ottenute solo con

l'autorizzazione della società. In caso di mancato consenso, il trasferimento non è nullo o annullabile ma l'avente causa non può esercitare una serie di diritti all'interno della società.

Gli organi sociali sono il Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea generale e i revisori (cfr. il paragrafo revisione contabile). Le società che raggiungono certe dimensioni possono avere un Consiglio dei Supervisor (comitato esecutivo) e devono avere un direttore generale.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno presso la sede sociale, se non è previsto diversamente dallo Statuto. L'assemblea generale ordinaria va convocata entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario precedente. Essa approva il bilancio, nomina gli organi sociali (amministratori – se non vi sia un Consiglio dei supervisori, nel qual caso l'assemblea elegge di norma i supervisori – e i revisori), delibera sulla distribuzione dei dividendi e su ogni misura da prendere in relazione al verificarsi di profitti o perdite, sulla responsabilità degli amministratori sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dallo statuto.

Per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi, il C.d.A. presenta una proposta all'Assemblea Generale che indica anche il massimo degli utili che possono essere distribuiti per legge. Una minoranza qualificata dei soci (1/10, salvo percentuali inferiori indicate nello statuto) può chiedere tuttavia la distribuzione di un dividendo minimo, determinato sottraendo alcune somme non distribuibili e alcune deduzioni obbligatorie e comunque mai superiore all'8% del capitale sociale, che l'Assemblea Generale è costretta ad accettare

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal C.d.A., dai supervisori, dai revisori o da una minoranza qualificata dei soci (1/10, salvo percentuali inferiori indicate nello statuto) con l'indicazione dell'evento per cui la si richiede.

Una società con un capitale sociale superiore a 80.000 € può nominare un Consiglio dei Supervisor, organo che unisce funzioni decisionali - ad esempio a proposito di una riorganizzazione delle attività commerciali che allarga o restringe l'oggetto sociale o a questioni che comportano una modifica dell'organizzazione sociale - e di supervisione sul C.d.A. (eletto dai supervisori a meno che lo statuto preveda diversamente) e sul direttore generale (eletto normalmente dal C.d.A., a meno che lo Statuto non preveda che sia eletto dai supervisori).

Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulla gestione sociale e vigila sull'andamento generale di essa, redige il bilancio e cura la tenuta dei libri contabili, convoca l'assemblea e dà esecuzione alla volontà sociale espressa da essa, elegge – di norma – il direttore generale gli fornisce le necessarie direttive. La competenza del C.d.A. si estende a tutte le attività non assegnate ad altri organi sociali dalla legge e dallo statuto. Il C.d.A. può delegare alcuni compiti ad uno dei suoi membri, ma è responsabile della supervisione e dell'esecuzione dei compiti assegnati.

Il C.d.A. è eletto dall'Assemblea; se vi è un Consiglio dei Supervisor è eletto da essi, a meno di diverse disposizioni dello statuto (elezione da parte dell'Assemblea, elezione di una minoranza degli amministratori da parte dei maggiori azionisti). In caso di capitale sociale superiore a 80.000 € vi devono essere almeno tre amministratori.

La figura del direttore generale è obbligatoria per le società che hanno un capitale sociale superiore a 80.000 €, egli è responsabile della gestione quotidiana della società in base alle direttive del C.d.A., che è l'organo che di norma designa il direttore.

L'utilizzo dell'indicazione Oy/Oyj è obbligatorio.

E) La Revisione contabile

Tutte le società sono soggette alla revisione contabile. La società deve eleggere un revisore contabile che ha sufficiente conoscenza ed esperienza di contabilità anche a proposito della natura e allo scopo della società.

Deve esserci almeno un revisore autorizzato (dalla Camera di Commercio centrale KHT, o da una delle Camere di Commercio locali HTM nel caso occorrono due delle seguenti condizioni: un bilancio nel precedente esercizio finanziario di più di € 340.000, un fatturato nel precedente esercizio di più di € 680.000, un numero medio d'impiegati superiore a 10.

Il revisore può essere solo un revisore autorizzato (KHT o HTM) nel caso si verifichino due delle seguenti condizioni: un bilancio nel precedente esercizio finanziario di più di € 2.100.000, un fatturato nel precedente esercizio di più di € 4.200.000, un numero medio di impiegati superiore a 50.

Il revisore può essere solo un revisore KHT autorizzato dalla Camera di Commercio Centrale, nel caso si verifichino due delle seguenti condizioni: un bilancio nel precedente esercizio finanziario di più di 25 milioni di euro, un fatturato nel precedente esercizio di più di 50 milioni di euro, un numero medio di impiegati superiore a 300.

F) La Filiale

Una società straniera può aprire una filiale in Finlandia.

La denominazione deve contenere il nome della società madre e l'indicazione che si tratta di una filiale. Le norme sulla contabilità e le disposizioni tributarie che si applicano alle società finlandesi si applicano anche alle filiali.

La responsabilità della società madre non è limitata al capitale investito nella filiale, ma si estende a tutti i debiti e le obbligazioni assunte da loro; perciò alla filiale non si richiede un capitale minimo fisso né vi sono limiti al rimpatrio degli utili.

Non vi è alcun permesso speciale da richiedere per aprire una filiale di una società costituita secondo le leggi di un paese SEE e avente la sede legale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale in un paese SEE.

La filiale è comunque soggetta all'iscrizione nel Registro commerciale è comunque necessario fornire le seguenti informazioni:

- 1) I dati d'identificazione della società straniera che apre la filiale (registro di iscrizione e numero di registrazione, relativo estratto o certificazione dell'esistenza della società madre, copia di atto costitutivo, statuto o altri documenti equivalenti della società madre, denominazione o ragione sociale, forma giuridica)
- 2) l'oggetto sociale della società madre
- 3) la denominazione della filiale
- 4) l'indirizzo postale della filiale
- 5) i dati personali di tutti coloro che sono autorizzati a firmare in nome e per conto della

filiale e eventuali limitazioni al potere di firma, nonché prova dell'autorizzazione concessa

6) i dati personali delle persone autorizzate a rappresentare la società madre come organo sociale o come membri dell'organo sociale, e prova della qualità di organo sociale

7) i dati personali del rappresentante residente permanente in Finlandia,

8) data e firma (del rappresentante o di una persona autorizzata a spendere il nome della filiale, che sono responsabili per la presentazione del formulario)

9) La prova della costituzione della filiale (ad esempio verbali in copia autenticata del C.d.A. della società madre che decidono lo stabilimento della filiale);

10) la prova della nomina di un rappresentante

Il formulario va presentato in originale, compilato in finlandese o svedese e può essere utilizzato anche per l'iscrizione nei registri tributari. I documenti allegati devono sempre essere tradotti in finlandese o svedese.

2) IL DIRITTO DEI CONTRATTI

Il diritto contrattuale finlandese si basa sul principio della libertà del contratto.

Le leggi fondamentali in materia contrattuale sono le seguenti leggi: L. n. 228 del 1929 sul diritto dei contratti in generale, L. n. 38 del 1978 sui diritti dei consumatori, L. n. 417 del 1992 sull'Agenzia, L. n. 481 del 1995 sulle locazioni, L. n. 55 del 2001 sui contratti di lavoro.

Vige come regola generale il principio della libertà delle forme contrattuali, pertanto, si può scegliere se concludere un contratto, di selezionare la parte 1987 contraente, di scegliere il tipo di contratto, di scegliere in quale forma il contratto deve essere concluso e di scegliere la giurisdizione e il foro competente.

Tuttavia, come nella legislazione italiana, anche quella finlandese pone dei precisi limiti e norme al diritto dei contratti: in certi settori dove una parte è considerata contraente debole vige una serie di restrizioni e di protezioni per i lavoratori.

La legge contrattuale finlandese prevede una clausola legale per la protezione dalle clausole dette vessatorie posta al fine di bilanciare gli interessi delle parti.

In particolare la clausola di limitazione di responsabilità è valida soprattutto tra contraenti professionisti; è perciò permesso ad esempio l'esclusione di responsabilità per i danni consequenziali ed indiretti. Può essere introdotta una clausola di piena responsabilità, ma la sua correttezza deve avere certe caratteristiche.

Talvolta per la validità della conclusione dei contratti è richiesta la forma scritta come nel caso dell'acquisto della proprietà privata come previsto dal Codice della Proprietà L. n. 541 del 1995. La forma scritta è inoltre richiesta per i contratti di affitto o per la costituzione di una società.

Nel diritto di proprietà è esclusa esplicitamente la deroga alla giurisdizione e alla competenza di un foro straniero.

3) I CONTRATTI DI AGENZIA E DI FRANCHISING

L'uso degli agenti di vendita in Finlandia non si differenzia molto dalla prassi degli altri paesi occidentali. Normalmente le società nominano un agente per promuovere la vendita di determinati prodotti in nome del committente (previa offerta o in base ad un contratto di vendita). La Legge sulle Rappresentanze di Vendita e sui Rappresentanti (417/1992, "Legge sugli Agenti") ha permesso alla legislazione finlandese di allinearsi con la Direttiva UE 86/653/CEE. La Legge sugli Agenti, oltre alle disposizioni derogatorie, contiene delle regole obbligatorie riguardanti lo scioglimento del contratto e le relative indennità, le limitazioni alla competizione ed il diritto dell'agente di essere informato dal committente.

In caso di scioglimento di un contratto di rappresentanza la legge impone l'osservanza del periodo di preavviso. Se il contratto è entrato in vigore da meno di un anno, il preavviso è pari a un mese. Dopo il primo anno il periodo di preavviso è prolungato di un altro mese a partire dall'inizio del nuovo anno, fino ad un massimo di sei mesi. Le parti del contratto non possono concordare di comune accordo un tempo di preavviso più breve che quello previsto dalla legge, con l'unica eccezione che esse si obblighino ad osservare un periodo di preavviso non superiore ai tre mesi.

Il committente e l'agente possono sciogliere immediatamente il contratto in caso di chiaro inadempimento di una delle parti che rende impossibile la continuazione del rapporto. Le parti possono inoltre terminare il contratto prematuramente, se la parte che richiede la conclusione è disposta a risarcire i danni sofferti dall'altra per la cessazione del rapporto contrattuale.

Se lo scioglimento del contratto di rappresentanza è causato da un'inadempienza del committente e se l'agente è riuscito a procurare al committente nuovi clienti o ha contribuito attivamente a far aumentare le sue vendite con i vecchi clienti, egli avrà diritto ad un indennizzo. Se invece la fine del contratto è stata causata dall'agente, egli non avrà diritto all'indennizzo.

La Legge sugli Agenti stabilisce inoltre che l'agente ha diritto alla compensazione delle spese di viaggio, spedizioni postali ecc. e ad una somma fissa giornaliera per le spese di viaggio varie.

I contratti di franchising, in mancanza di una specifica legge finlandese applicabile, sono redatti secondo la normativa comunitaria. In questo campo vengono in rilievo anche altre leggi, come ad esempio la Legge sui marchi 7/1964, la Legge sulle pratiche commerciali sleali 1061/1978 in merito alle informazioni fornite al franchisee, la normativa sulla concorrenza soprattutto per quanto concerne l'abuso di posizione dominante e la fissazione dei prezzi.

Il franchising sta riportando successo in Finlandia soprattutto nella vendita al dettaglio, nella ristorazione e nei servizi.

4) LA PROPRIETA'

Ci sono tre forme di acquisto della proprietà privata in Finlandia l'acquisto diretto,

l'acquisto attraverso le azioni di una società per azioni proprietaria dell'immobile ed attraverso un long lease.

Nella proprietà diretta il proprietario possiede sia il fondo che la costruzione.

Nelle grandi città si hanno i c.d. accordi di lease a lungo termine per la realizzazione di edifici residenziali.

E' peculiare della legislazione finlandese la società per la gestione e la proprietà delle case una SpA che esprime la proprietà immobiliare, sia di immobili ad uso abitativo, sia a quello residenziale.

Gli atti traslativi della proprietà sono in forma solenne notarizzata.

In Finlandia gli avvocati sono anche notai e possono stipulare i rogiti relativi alla compravendita immobiliare.

5) IL DIRITTO DEL LAVORO

Il diritto del lavoro finlandese segue il modello nordico delle relazioni industriali, in cui lo Stato ha un ruolo importante. Il mercato del lavoro finlandese è caratterizzato da un alto livello d'organizzazione sia dal lato degli imprenditori che dei lavoratori.

Fin dagli anni '60 la politica nazionale dei redditi ha inciso molto sulla fissazione dei salari e sulle condizioni di lavoro ed essa costituisce una cornice di riferimento per la contrattazione collettiva.

La contrattazione collettiva a livello generale e settoriale ha un'importanza fondamentale nel mercato del lavoro finlandese.

La legislazione è guidata dal principio della protezione del lavoratore. I principali testi di riferimento sono la legge sui contratti di lavoro, rivista completamente nel 2001 e la legge sulla contrattazione collettiva del 1946.

Un contratto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato, con la possibilità di termine previo preavviso. Il datore di lavoro può ricorrere a contratti a tempo determinato se vi è una ragione tale che giustifichi ciò (la natura del lavoro richiesto, la necessità di sostituire un altro lavoratore per un periodo di tempo limitato ecc.).

Il periodo di prova è fissato in un massimo di quattro mesi (sei mesi in alcuni casi specifici), ma in caso di contratti a termine non può eccedere il 50% della durata del contratto.

In caso d'assunzione di nuovi lavoratori, il datore di lavoro ha precisi doveri d'informazione nei confronti del personale assunto a termine o part-time, in modo da promuovere per essi la possibilità di passare ad un contratto a tempo indeterminato.

Il livello dei salari è determinato in base alle previsioni contenute nei contratti collettivi applicabili. Il principio della generale applicabilità dei contratti collettivi ai datori di lavoro è di centrale importanza. Anche se spesso si parla di salario minimo la contrattazione collettiva, influisce su molti aspetti della relazione di lavoro e si combina con il principio dell'applicazione al lavoratore delle disposizioni più vantaggiose.

L'orario di lavoro in Finlandia, secondo quanto previsto dalla Legge sull'orario di lavoro del 1996, non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta ore settimanali. Il datore di lavoro può, presentando un piano in anticipo, prevedere il superamento del limite

settimanale a patto che non sia superata la media delle 40 ore settimanali nell'arco dell'anno.

I lavoratori maturano due giorni e mezzo di ferie il mese, salvo quelli di recente assunzione che ne maturano solo due.

Le cause di cessazione del rapporto del lavoro possono essere individuali e collettive. Il licenziamento per motivi c.d. individuali è legato a circostanze dipendenti dal lavoratore (negligenza, disonestà, assenza ingiustificata ecc.).

Il licenziamento per motivi c.d. collettivi è legato ad una rilevante diminuzione del lavoro che non riveste carattere temporaneo accompagnata dall'impossibilità di riallocare ragionevolmente il lavoratore affidandogli altri compiti.

Nelle stesse circostanze è possibile anche, dietro preavviso di quattordici giorni, una sospensione del rapporto di lavoro (e quindi anche della corresponsione del salario) fino a tre mesi.

La sanzione per il licenziamento ingiustificato consiste nel versamento al lavoratore di una compensazione che va da un minimo di 3 ad un massimo di 24 mesi, secondo le circostanze.

Sanzioni più pesanti sono previste nei casi di discriminazione. La Finlandia ha una lunga tradizione in materia di uguaglianza tra i sessi e non discriminazione. La Legge sulle Pari Opportunità 609/86 non regola solamente le condizioni di lavoro, ma introduce doveri promozionali sia per le autorità che per i datori di lavoro.

Il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi previdenziali per assicurare la percezione della pensione ai dipendenti. Lo schema pensionistico principale è il TEL per i dipendenti a tempo indeterminato. Per le imprese con meno di 50 dipendenti, il contributo è del 21,8% (4,5% a carico del lavoratore), altrimenti può variare dal 15,7 al 27,7%. L'altro schema, per i contratti a termine, è il LEL. L'età pensionabile è in genere 65 anni. La spesa globale per la previdenza sociale rapportata al PIL è considerevolmente più elevata in Finlandia rispetto alla media riscontrata nei 15 Stati membri dell'UE.

6) LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale ricade nel dominio amministrativo del Ministero per il Commercio e l'Industria www.ktm.fi. L'Ufficio Nazionale Brevetti e Registro Commerciale www.prh.fi è l'autorità che si occupa di brevetti, modelli d'utilità, disegni industriali, marchi.

Il Tribunale distrettuale di Helsinki è l'unica corte competente in prima istanza in materia, ed è assistita da due esperti nei casi che riguardano la proprietà intellettuale.

A) I Brevetti per invenzioni

La Finlandia è parte della Convenzione di Parigi del 1883, ha ratificato il Trattato sulla Cooperazione in materia di brevetti e dal 1996 è parte alla Convenzione Europea sul Brevetto. La disciplina finlandese è armonizzata con la disciplina comunitaria e con l'accordo TRIPS, pure ratificato da Helsinki.

Possono essere brevettate le invenzioni suscettibili d'applicazioni industriali che

rappresentano una novità. L'invenzione deve avere carattere tecnico, sono escluse le scoperte e le pure espressioni dell'intelligenza umana.

Sono sempre stati considerati brevettabili i processi d'ingegneria genetica anche prima della disposizione espressa proveniente dalla Direttiva 98/44/CE.

La procedura di registrazione è complessa ed è normale avvalersi di un agente. La domanda-descrizione va presentata in finlandese (obbligatoriamente in caso di richiedente non domiciliato) o svedese, l'estratto e l'istanza vanno presentati in entrambe le lingue. Il proprietario del brevetto ha il diritto esclusivo all'uso commerciale di esso.

Non vi è la c.d. corporate invention. In caso d'invenzioni del lavoratore, risultato della sua attività nello svolgimento dei doveri professionali o in sostanza effettuate, nel campo di attività del datore di lavoro, grazie all'applicazione dell'esperienza guadagnata nel luogo di lavoro il datore di lavoro ha il diritto di acquisire tutti i diritti sull'invenzione dietro ragionevole indennizzo.

In altri casi invece vi è il diritto del datore di lavoro al solo sfruttamento dell'invenzione o, infine, la mera prelazione.

La protezione dura venti anni.

B) I Marchi d'impresa

La Finlandia è parte del Protocollo di Madrid del 1996, la disciplina finlandese in materia (legge n. 7/64) è armonizzata con la disciplina comunitaria sul marchio. Vi è inoltre una legge speciale per i marchi collettivi (Legge n. 795/80) che disciplina la registrazione e la protezione dei marchi di controllo.

Il marchio, per poter ottenere la registrazione, deve essere distinguibile e non suscettibile di confusione con marchi preesistenti.

Per la registrazione, la domanda va corredata, oltre che dal marchio stesso e dai dati personali del richiedente, da una descrizione dei beni o classi di beni per i quali si vuole utilizzare il marchio. Il proprietario del marchio ha il diritto esclusivo all'uso di esso e il diritto di rivalsa verso chi utilizzi nomi o simboli suscettibili di creare confusione con il marchio. .

La protezione dura dieci anni ed è rinnovabile per un numero illimitato di volte.

7) IL DIRITTO TRIBUTARIO

A) Il sistema fiscale finlandese e l'amministrazione tributaria

La legislazione fiscale finlandese è più o meno simile alla legislazione applicata negli altri paesi nordici. Vi sono imposte centrali e locali, nonché imposte specifiche; esso prevede un'imposizione sul reddito delle persone fisiche, su quelle giuridiche, l'imposta sul capitale e quella sul valore aggiunto IVA.

L'autorità tributaria centrale è l'Ufficio Statale delle Tasse, Verohallitus, suddiviso in otto uffici regionali. Un eventuale reclamo contro un'iscrizione a ruolo va presentato alla Commissione tributaria di controllo (Verotuksen oikaisulautakunta).

Contro la decisione della Commissione è ammesso ricorso presso il tribunale

amministrativo locale competente per territorio. Ultima domanda è al Suprema Corte Amministrativa.

Esiste il c.d. diritto d'interpello (advance ruling) presso gli Uffici regionali delle Tasse e della Commissione tributaria centrale (Keskusverolautakunta) sulle conseguenze fiscali di determinate operazioni. La Commissione tributaria centrale si pronuncia se ritiene il caso di particolare importanza per il richiedente o come precedente. L'advance ruling vincola lo Stato o il comune, ed è appellabile presso la Suprema Corte Amministrativa.

B) L'Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il riferimento normativo principale è la legge sull'imposta sul reddito, 1535/1992, che copre la maggior parte dei redditi, esclusi quelli d'impresa e da attività professionali, Legge 360/1968, e i redditi agricoli, Legge 543/67.

L'imposta statale sul reddito è progressiva.

Si riportano di seguito per esemplificare le aliquote applicabili alle varie fasce di reddito, in Euro, nel 2002.

REDDITO TASSABILE in €	ALIQUOTA
11.500 – 14.300	13 %
14.300 – 19.700	17 %
19.700 – 30.900	23 %
30.900 – 54.700	29 %
> 54.700 €	36 %

Vi è anche un imposta municipale sul reddito, stabilita ad un'aliquota fissa stabilita in anticipo da ogni municipalità in base al budget. Nel 2001 le aliquote fissate dai comuni sono variate tra un minimo del 15% ed un massimo del 20%, con un'aliquota media del 17,63%.

C) L'Imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I redditi da impresa sono tassati in base ad un'aliquota fissa del 29%. I profitti delle persone giuridiche e i redditi da investimento delle persone fisiche sono perciò tassati allo stesso modo.

Per quanto riguarda i dividendi vi è un sistema di credito d'imposta: la tassazione della società e del socio è integrata per quanto concerne i dividendi distribuiti. Il sistema elimina la doppia tassazione economica dei profitti distribuiti e garantisce la tassazione unica dei dividendi.

Questa norma si applica al momento solo alle persone fisiche (finlandesi o dell'Unione Europea) residenti in Finlandia, ma tale normativa è allo stato attuale al vaglio della corte di Giustizia Europea giacché essa appare in contrasto con il principio della libertà di movimento dei capitali. Pertanto, questa disposizione sarà presto estesa a tutti le persone fisiche cittadine dell'Unione Europea o sarà abolita nel corso dell'anno 2005.

Per quanto riguarda le persone giuridiche non vi è differenza tra fasce di reddito o denominazione sociale.

Molto probabilmente già dall'anno 2005 l'aliquota fissa del 29% scenderà al 26% fisso in

quanto è in preparazione una specifica legge in merito.

Questo aspetto normative è collegato alla riforma del sistema del credito d'imposta. Si deve inoltre ricordare che le società non residenti in Finlandia che sono proprietarie di quote di partecipazioni azionarie in società finlandesi ricevono i loro dividendi esentasse (tax free) e ciò in ossequio della vigente normativa europea in detta materia.

D) L'Imposta sul capitale

L'imposta sul capitale, applicabile a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti in Finlandia, è applicata secondo il un'aliquota fissata ogni anno dal Parlamento.

A titolo esemplificativo, per l'anno 2001, il Parlamento ha stabilito un'aliquota dello 0,9%, da applicarsi sul capitale (net wealth) superiore a 185.006,71 Euro.

E) L'Imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette

La disciplina sull'IVA (ALV) è stata armonizzata con le disposizioni comunitarie. Sono sottoposti ad IVA i soggetti commerciali con un giro d'affari superiore a 8.500 Euro.

L'aliquota standard è pari al 22%. Un'aliquota ridotta del 17% è applicata per i prodotti alimentari (esclusi i servizi di ristorante, gli animali vivi, l'acqua, le bevande alcoliche ed il tabacco). Per libri, medicinali, servizi di trasporto passeggeri, alloggi, tariffe per eventi culturali e d'intrattenimento, cinema, utilizzo d'attrezzature sportive si applica un'aliquota dell'8%.

Si segnalano inoltre le alte accise sul tabacco e sulle bevande alcoliche.

Comunque la tassazione di cui trattasi è stata completamente integrata con quella di tutti gli stati dell'Unione Europea a partire dall'anno 2004, dopo un ragionevole periodo transitorio.

F) La c.d. "Doppia imposizione"

La Finlandia ha stipulato inoltre un ampio numero di trattati sulla doppia imposizione che riguardano la tassazione del reddito e il patrimonio netto. Questi trattati si basano fondamentalmente (salvo qualche eccezione) sulla Model Tax Convention OCSE e si avvalgono del metodo del credito d'imposta.

La Finlandia ha stipulato trattati sulla doppia imposizione con quasi tutti gli stati del mondo e naturalmente con l'Italia.

L'accordo italo-finlandese è stato ratificato con legge 38 del 25.1.1983 ed è pubblicato sulla G.U. n. 48 del 18.2.1983.

La convenzione disciplina l'imposizione sul reddito e patrimonio.

Gli utili delle imprese sono soggetti ad imposizione nello Stato dove esse risiedono, a meno che le imprese stesse non percepiscano tali utili dall'altro Paese, attraverso una stabile organizzazione che opera in esso. In questo caso, gli utili sono imponibili nel Paese dove sono stato conseguiti, nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione (art.7).

Quindi in sostanza se una società italiana opera in Finlandia attraverso una filiale, dovrà pagare l'imposta del 29% su quanto attribuibile alla filiale.

Se una società italiana controlla una società in Finlandia, la società controllata pagherà l'imposta interamente in Finlandia.

Nel caso che la relazione tra le due imprese abbia influito sulla determinazione degli utili a favore di una delle due, gli utili comunque vanno calcolati come se si trattasse di due imprese indipendenti che hanno operato in condizioni di mercato.

In materia di dividendi trova ormai applicazione la legislazione comunitaria (Direttiva CE 435) in base alla quale non è soggetta a ritenuta i dividendi il cui beneficiario è un soggetto in un altro Paese membro che detiene più del 25% del capitale della società che li eroga. In caso contrario la ritenuta non può superare il 5% dei profitti distribuiti.

Un'altra direttiva importante è quella relativa al trattamento fiscale delle fusioni tra società con la quale si rendono tax free tali fusioni alcune operazioni di concentrazione.

Il trattato sulla doppia imposizione fiscale tra Italia e Finlandia ed attualmente in vigore è allegato in appendice al presente volume.

Allegato

Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, Helsinki il 12 giugno 1981^B.

Il Governo dell'Italia ed il Governo della Finlandia, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 - Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, comunità pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

a) in Finlandia:

- 1) l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (tulo - ja varallisuusvero);
- 2) l'imposta comunale (kunnallisvero);
- 3) l'imposta ecclesiastica (kirkollisvero);
- 4) l'imposta sui marittimi (merimiesvero); e
- 5) l'imposta prelevata alla fonte sul reddito dei non residenti (l,,hdevero); (qui di seguito indicate quali "imposta finlandese");

b) in Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della

^B Ratificata con L. 25 gennaio 1983, n. 38 (G. U. 18 febbraio 1983, n. 48, S.O.). Scambio delle notifiche 23 settembre, entrata in vigore il 23 ottobre 1983.

Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 - Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine “Finlandia” designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica finlandese, nonché le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi della legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della Finlandia concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino;
- b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane le quali, ai sensi della legislazione italiana concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia concernenti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
- c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l'altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, la Finlandia o l'Italia;
- d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell'altro Stato contraente” designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) il termine “nazionali” designa:
 - i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
 - ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- h) per “traffico internazionale” s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- i) l'espressione “autorità competente” designa:
 - i) per quanto concerne la Finlandia, il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
 - ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 - Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 - Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 - Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerali, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione

diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Qualora il possesso di azioni o di altre quote sociali di una società attribuisca al loro possessore il diritto di godimento su beni immobili posseduti dalla società, il reddito derivante dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto di godimento è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti da beni immobili utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.

6. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano anche ai redditi derivanti da diritti di godimento di una impresa, di cui al medesimo paragrafo, ed ai redditi derivanti da tali diritti di godimento utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.

Articolo 7 - Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 - Imprese associate

Allorché:

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 - Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 - Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, una sua comunità pubblica o un suo ente locale; o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, o ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad una sua comunità pubblica o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di una sua comunità pubblica o di un suo ente locale; o
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di Accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 - Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i canoni di cui alle lett. b) e c) del paragrafo 3 possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti:

- a) per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
- b) per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, o di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
- c) per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 - Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni

immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o di altre quote sociali di cui al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.

3. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi e aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 - Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indispensabili di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 - Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 - Partecipazioni agli utili e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società che è residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 - Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18 - Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. La presente disposizione si applica soltanto ai nazionali di detto Stato.

Articolo 19 - Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione, a detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica:
 - i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
 - ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora essa ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale.

Articolo 20 - Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista industriale o commerciale, tecnico, agricolo o forestale, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 21 - Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il reddito od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Articolo 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da azioni o da altre quote sociali considerate al paragrafo 4 dell'articolo 6 è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.
3. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
4. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.
5. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 23 - Metodo per evitare la doppia imposizione

1. Per quanto concerne l'Italia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Finlandia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Finlandia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

2. Per quanto concerne la Finlandia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

- a) se un residente della Finlandia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Finlandia, ove non si rendano applicabili le disposizioni di cui alla lettera b), deve accordare:

1) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;

2) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.

In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.

b) Nonostante le disposizioni di cui alla lettera a), i dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente della Finlandia sono esenti dall'imposta finlandese per un ammontare pari ai dividendi che sarebbero stati esentati dall'imposta ai sensi della legislazione finlandese qualora entrambe le società fossero state residenti della Finlandia.

3. Se un residente di uno Stato contraente riceve remunerazioni del tipo indicato al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, detto altro Stato deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile alle remunerazioni imponibili in detto altro Stato.

4. Quando, ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non vengono prelevate, in tutto od in parte, per un periodo limitato di tempo, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico di quello Stato, l'ammontare di tali imposte non prelevato, in tutto o in parte, si considera come pagato ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo.

Articolo 24 - Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da

un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25 - Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26 - Scambio di informazioni

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi

interne degli Stati contraenti nonché per evitare le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27 - Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notifiche previste al paragrafo 1^C e le sue disposizioni si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, al reddito realizzato il, o successivamente al primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;

^C Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 23 settembre 1983 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della presente Convenzione; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 23 ottobre 1983 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 21 ottobre 1983, n. 290).

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

3. La Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 4 agosto 1967, modificata dallo scambio di note in data 7 maggio 1971 e 19 giugno 1971^D, viene abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione verranno applicate, secondo quanto previsto al paragrafo 2, per la prima volta.

Articolo 29 - Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per il reddito realizzato il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per le imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo italiano
GIOVANNI SARAGAT

Per il Governo finlandese
MATTI TUOVINEN

^D La Convenzione del 4 agosto 1967 e lo scambio di note del 7 maggio 1971-19 giugno 1971 sono stati ratificati con L. 12 dicembre 1973, n. 1041 (Gazz. Uff. 26 marzo 1974, n. 80), e sono entrati in vigore il 24 giugno 1974 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 10 settembre 1974, n. 236).

PROTOCOLLO

All'atto della firma in data odierna della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione:

1. All'articolo 2, paragrafo 3.

a) La Convenzione non si applica, per quanto concerne la Finlandia, al premio per la pensione nazionale (national pension premium), al premio per assicurazione malattie (sickness insurance premium) nonché all'imposta speciale sulle lotterie (special lottery tax) e, per quanto concerne l'Italia, alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) applicabili sulle vincite delle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, concorsi a premi, e da scommesse.

b) Se successivamente alla data della firma della Convenzione, dovesse essere istituita in Italia una imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a detta imposta.

2. All'articolo 4.

Ai fini dell'imposizione in Finlandia, la massa ereditaria indivisa di una persona deceduta si considera avere la residenza dello Stato contraente di cui era residente il defunto al momento della sua morte, ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo.

3. All'articolo 7, paragrafo 3.

Con l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse all'attività della stabile organizzazione.

4. All'articolo 10, paragrafo 3.

Il termine "dividendi" comprende i redditi derivanti da azioni di godimento o da diritti di godimento, da azioni minerarie e da quote di fondatore.

5. All'articolo 23.

a) L'imposta finlandese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente istituita in Italia dopo la firma della Convenzione con le modalità previste al paragrafo 1 dell'articolo.

b) i) Se una persona, che sia un nazionale finlandese e non un nazionale italiano, è residente dell'Italia ed ai sensi della norma denominata "dei tre anni", prevista nella sezione 9 della legge finlandese sull'imposizione del reddito e del patrimonio (Finnish Act on income and capital Tax) è considerata residente della Finlandia ai fini delle imposte finlandesi di cui all'articolo 2 della Convenzione, la Finlandia può, nei casi in cui le disposizioni della Convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, prelevare le proprie imposte sul reddito di tali persone proveniente da fonti situate al di fuori dell'Italia, o sul patrimonio da esse posseduto al di fuori dell'Italia. Tuttavia, la Finlandia deve accordare una deduzione dall'imposta

finlandese pari all'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Italia, secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo.

ii) Se una persona che sia un nazionale italiano e non un nazionale finlandese, è residente della Finlandia e la sede principale dei suoi affari ed interessi è situata in Italia, l'Italia nei casi in cui le disposizioni della Convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, può prelevare le proprie imposte sul reddito di tale persona proveniente da fonti situate al di fuori della Finlandia.

Tuttavia, l'Italia deve accordare una deduzione dall'imposta italiana pari all'imposta sul reddito pagata in Finlandia, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo.

iii) Le disposizioni delle lettere i) e ii) si applicano soltanto per l'anno durante il quale la persona si allontana, a seconda del caso, dalla Finlandia o dall'Italia, e per successivi tre anni.

6. All'articolo 25.

a) All'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che, in ogni caso, deve essere preventivamente instaurata quando la controversia si riferisca ad un'applicazione di imposte non conforme alla Convenzione.

b) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono ridotte o rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di riduzione o di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare la riduzione o il rimborso.

L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione circa l'esistenza delle condizioni richieste dalla Convenzione per l'applicazione della riduzione o del rimborso. Le competenti Autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione delle disposizioni precedenti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo.

Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo italiano
GIOVANNI SARAGAT

Per il Governo finlandese
MATTI TUOVINEN

Lo Studio Legale Internazionale Morini & Kiikeri ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

Studio Legale Internazionale Morini & Kiikeri

Corso Sempione n. 87
20149 Milano
Italia

Contatti

Avv. Mario Umberto Morini

Numeri di telefono GSM: 39-347-8174418 (ITA) e 358-(0)50-5148104 (FIN)
Fax: 39-02-70030221 (ITA), 39-06-23328205 (ITA)
Email: morini@mkilf.com

Lakiasiantoisimisto Morini & Kiikeri

Pakilantie 119 B
00670 Helsinki
Finlandia

Dr.iur. Markku Kiikeri

Numeri di telefono GSM: 358-(0)50-5148898 (FIN) e 39-338-6129422 (ITA)
Fax 358-(0)50-85148898 (FIN), 39-333-5102741 (ITA) Email: kiikeri@mkilf.com

Centro Estero Camere Commercio Lombarde Lombardy Foreign Trade Center

Via Oldofredi 23
20124
Milano
Italia
Tel +39 02 6079901
Fax + 39 02 607990333
Email centroestero@centroesterolomb.com
Website: www.centroesterolomb.com

Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli

PROFILO DI ATTIVITA' DELLO STUDIO LEGALE

Lo Studio Legale Internazionale Morini & Kiikeri è stato fondato nell'anno 2001 su iniziativa degli avvocati Mario Umberto Morini e Markku Tapio Kiikeri per promuovere attività commerciale e legale, l'integrazione comunitaria, la libera circolazione di persone delle merci e dei servizi nel territorio dell'Unione Europea.

La grande esperienza maturata in anni di studi e di attività professionale, unita alla passione e alla curiosità culturale, abbinata all'impiego delle più moderne tecnologie sono i pilastri fondanti dello studio legale internazionale Morini & Kiikeri.

Servizi Offerti alla Clientela

Il nostro campo d'attività è quello concernente la consulenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto europeo, nazionale ed internazionale in tutte le lingue europee. Forniamo servizi a persone giuridiche e fisiche.

Siamo altamente specializzati nel campo delle relazioni giuridiche e commerciali bilaterali Italo-Finlandesi, dove forniamo consulenza in lingua madre italiana o finlandese.

Ecco una lista esemplificativa del campo d'azione del nostro studio legale:

- Contrattualistica nazionale e internazionale,
- Diritto societario, Servizio di incorporazione di società in Finlandia ed in Italia,
- Diritto dell'Unione Europea,
- Brevetti, Marchi, Modelli, Diritto d'Autore e della proprietà informatica,
- Tutela del Credito, Recupero del Credito, procedure esecutive,
- Arbitrato, A.D.R.
- Diritto del Lavoro,
- Diritto delle Assicurazioni,
- Diritto Tributario Internazionale, nazionale ed Europeo,
- Diritto d'Internet e del commercio elettronico,
- Diritto Penale,
- Diritto di Famiglia,
- Su mandato, possiamo procacciare contatti commerciali in tutta Europa, con particolare riferimento a Finlandia, Italia, Russia e Paesi Baltici

Lo studio legale opera a livello internazionale, offrendo la necessaria consulenza legale agli operatori commerciali e finanziari che operano in Italia e/o in Finlandia. Lo studio legale offre la propria consulenza legale nelle seguenti lingue: italiano, finlandese, inglese, tedesco, francese, spagnolo e svedese. Il nostro "credo" è strettamente legato al massimo rispetto della riservatezza delle operazioni dei nostri clienti, coniugandolo con un servizio mirato, personale e veloce.

Il servizio offerto è molto professionale ed è caratterizzato da una profonda conoscenza delle realtà locali (Italia, Finlandia e Unione Europea) Parliamo e diamo consulenza legale in Italiano, Finlandese, Svedese, Francese, Tedesco, Spagnolo e naturalmente in Inglese. Abbiamo rapporti di cooperazione con altri studi legali situati nel territorio dell'Unione Europea, negli Stati Uniti, Israele, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,

Russia, Cina ed altri paesi del mondo.

Siamo veloci ed efficienti; il servizio reso è personale e rispetta attentamente la privacy del cliente.

Il servizio è articolato per singolo incarico oppure su un contratto di consulenza legale continuo.

Reperibilità immediata H24.

CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

centroestero@centroesterolomb.com

www.centroesterolomb.com

Direttore: Dr. Sergio Valentini



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia

27100 Pavia - Via Mentana, 27
tel. 0382.3931 - fax 0382.304559
e-mail: pavia@pv.camcom.it
Internet: www.pv.camcom.it

SERVIZI PROMOZIONALI 2004:

Partecipazione a Fiere e mostre all'estero



PAVIAMOSTRE
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO PAVIA

Settore calzaturiero e accessoristico

➔	CONSUMEXPO	Mosca	gennaio
➔	WSA	Las Vegas	febbraio o agosto
➔	OBUV MIR KOZHI	Mosca	maggio o ottobre
➔	WORKSHOP ICE/ANCI		primavera
➔	WORKSHOP ICE/ANCI		autunno

Settore meccanico, calzaturiero e accessoristico

➔	SHOES & LEATHER	Canton	giugno
➔	SHOES & LEATHER	Ho Chi Minh	luglio
➔	PROGETTO PAESE*	Europa Centro Orientale	1 anno

(* In cooperazione anche con il Settore Calzaturiero)

Settore agroalimentare

➔	ALIMENTARIA	Barcellona	marzo
➔	SIAL	Parigi	ottobre

Settore vinicolo

➔	LONDON WINE FAIR	Londra	maggio
➔	PROGETTO PAESE	Unione Europea (Germania)	1 anno

Inoltre: Borse dei vini e Programma interregionale di penetrazione commerciale in sette paesi

Multisetto

➔	Missione economica in un Paese dell'allargamento europeo.		
---	---	--	--

Verranno eventualmente prese in considerazione altre aree geografiche di rilevante interesse economico qualora nel corso dell'anno si verificassero le opportune condizioni di realizzazione di ulteriori o diverse iniziative.

Servizi di assistenza e di primo orientamento su temi di commercio estero.
Seminari per imprese su temi di internazionalizzazione.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare il Dr. Stefano Rubino ai seguenti numeri: tel. 0382.393215/258/411 - fax 0382.393268.
e-mail: commercio.estero@pv.camcom.it - www.pv.camcom.it
Sportello: Strada Nuova 47/d - Cupola Arnaboldi - 27100 Pavia

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia.

Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia”